COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del
Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia

N. 10 / SP del 01/03/2021

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI "3.3.D - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI" EX INTERVENTO 19, IN CONVENZIONE CON L'APSS.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 20 dicembre 2020 si approvava, per il quadriennio 2021-2024, la convenzione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari , per la regolazione dei rapporti per la gestione, nella zona di Borgo Valsugana dei progetti "3.3.D - progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" ex Intervento 19;
- la convenzione è motivata dall'inammissibilità per l' Azienda, di presentare, all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, propri progetti;
- il Comune pertanto, si impegna alle procedure amministrative relative alla presentazione dei progetti, alla richista di finanziamento e all'affidamento dei servizi;

Ricordato che i progetti "3.3.D" sono previsti dal Documento per gli interventi di politica del lavoro della Provincia Autonoma di Trento, il quale ne stabilisce contenuto, modalità e condizioni e che sono finalizzati ad agevolare l'inserimento e/o la ripresa in ambito occupazionale di soggetti in fasce deboli mediante l'impiego temporaneo degli stessi in lavori di utilità collettiva;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 di data 23 febbraio 2021 che approvava i progetti " 3.3.D" per l'anno 2021 di:
- abbellimento urbano e rurale e relativa manutenzione
- particolari servizi (attività di supporto ai referenti degli archivi amministrativi e sanitari);
trasmessi e approvati con verbale di deliberazione del Direttore Generale dell'A.P.S.S. n. 95 di data 20 febbraio 2021;

Ricordata la peculiarità del progetto, finalizzato a riattivare nei soggetti segnalati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Distretto Borgo Valsugana, particolarmente fragili, un processo terapeutico-riabilitativo , attraverso l'impiego degli stessi in lavori socialmente utili;

Dato atto che, per la specifica categoria a cui sono destinati i progetti e per gli obiettivi prefissati di favorire nei soggetti, una miglioramento della qualità della vita sul piano funzionale, sociale ed emozionale ed il recupero dell'autonomia, i progetti sono di evidente specificità sociale e sarà affidato ad una cooperativa sociale di tipo B la quale, assumerà la responsabilità dell'esecuzione;

Considerato che i soggetti impiegati sono individuati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est di Borgo Valsugana, la cui sede si trova nel luogo di realizzazione di entrambi i servizi e che la funzione sociale del progetto (recupero terapeutico-riabilitativo dei soggetti) risulta essere l'obiettivo principale da raggiungere;

Rilevato che secondo le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 di data 21 ottobre 2020 al Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della XVI legislatura la gestione del progetto"3.3.D" può essere affidata unicamente ad una cooperativa sociale di tipo B) le quali assumono la responsabilità dell'esecuzione dello stesso;

Rilevato che le cooperative sociali denominate di tipo B secondo il dettaglio dell'art. 1 della legge quadro n. 381/1991 hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole,industriali,commerciali o di servizi, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Visto e richiamato l'art. 5 della legge n. 381 del 8.11.1991 e s.m. ed integrazioni che prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti per la Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della legge medesima per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1;

Considerato che l'importo stimato per la realizzazione dei progetti, come indicato nella documentazione approvata dall'Azienda e dalla Giunta Comunale, risulta essere:
- progetto abbellimento : € 39.623, 66.= (ivato) , posto che € 7.745,68.= (ivato) relativi alla spesa per materiali, noli e trasporti, imprevisti rimangono in carico all'A.P.S.S. e non fanno parte del confronto concorrenziale;
- progetto particolari servizi: € 11.785,80.= (ivato)

ivi compreso gli oneri per la sicurezza;

Ritenuto pertanto di affidare la gestione dei progetti "abbellimento urbano e manutenzione del verde" e "particolari servizi necessari per il recupero del soggetto inserito" ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 determinando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L. P. N. 2/2016;

Appreso che le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

Considerato che, come esprime la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 03 marzo 2020 avente per oggetto "affidamento di servizi con "Intervento 19", il servizio è acquisibile sulla piattaforma Mercurio, fuori bando Me-pat sulla categoria merceologica "Servizi di assistenza sociale e affini" CVP 85 300 000_2;

Dato atto che la procedura di selezione può avvenire tramite confronto concorrenziale con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m., ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della legge proviNciale n. 23/1990 invitando almeno tre operatori economici;

Ritenuto di avviare una unica procedura per l'affidamento dei servizi ma distinguendo "lotto 1" il servizio di abbellimento e "lotto 2" il servizio particolari servizi, considerato che, entrambi i progetti prevedono l'impiego di soggetti preventivamente individuati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e che entrambi i servizi sono svolti presso il Presidio Ospedaliero;

Ritenuto di effettuare una indagine di mercato per appurare se sussiste l'interesse, da parte di cooperative sociali di tipo B , a partecipare alla gara telematica tramite pubblicazione, sul profilo del committente di un avviso esplorativo;

Dato atto che con la suddetta procedura non si intende operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici da invitare e che comunque l'Amministrazione si riserva, laddove il numero di operatori economici che hanno manifestato interesse siano in numero inferiore a quello di richiesto, di integrare i soggetti da invitare nella modalità seguente: nell'ordine dell'elenco delle ditte iscritte alla categoria, la ditta avente sede nel comune più vicino a Borgo Valsugana, sede di realizzazione del progetto, al fine di favorire l'operatività e/o gestione del servizio contenendo la spesa;

Richiamato l'articolo 3 secondo comma della L.P. n. 2/2020 di avvio di indizione della procedura di gara e dato atto che con l'avviso di manifestazione di interesse si da avvio alla procedura;

Vista la documentazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- criteri di valutazione dell'offerta tecnica
- Capitolato
- schemi convenzione;

Rilevato che trattandosi di criteri "tabellari" non sia ritenuto necessario la nomina della Commissione giudicatrice ma, vi provvede, il Responsabile Unico di Procedimento;

Richiamati:- la legge n. 381/1991, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni, la L.P. n. 2/2016, la L.P. n. 2/2019 e n. 2/2020, il D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, come modificato dall'art. 7 del Dl. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12 e successivamente dall'art. 1, comma 149, della Legge n. 228/12, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso oltre che al mercato elettronico della pubblica amministrazione(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici regionali, istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 (MEPAT), anche al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini..” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. “spending review”;

Ricordato che con deliberazione n. 973 del 24 maggio 2013 la Giunta Provinciale approvava i criteri e le modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT);

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, in particolare al comma 2 dell’art. 1 dover prevede che “Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.” e al comma 1 dell’art. 5 dove ne definisce l’ambito di applicazione: “Le Amministrazioni aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono: a) omissis; b) i comuni, le comunità e le loro forme associative e collaborative;

Visti i “principi comuni” di cui ai punti 2 e 3 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016);

Ricordato che il progetto “Intervento 19” è previsto dal Documento per gli interventi di politica del lavoro della XVI Legislatura della Provincia Autonoma di Trento il quale ne stabilisce contenuto, modalità e condizioni e che i progetti, sono soggetti ad approvazione e finanziamento da parte dell’Agenzia del Lavoro;

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il D. Lgs.19/4/2017, n°56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/4/2016 n°50;

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non

richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2021;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2021;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 2017;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

D E T E R M I N A

1. di INDIRE , per l'affidamento della gestione dei progetti "3.3.D - progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" ex Intervento 19" un confronto concorrenziale, utilizzando gli strumenti di negoziazione elettronica del sistema Mercurio (c.d. gare telematiche) - categoria merceologica "Servizi di assistenza sociale e affini" CVP 85 300 000_2 , da aggiudicarsi, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante invito di almeno tre cooperative sociali di tipo B, rispondenti ai requisiti richiesti;
2. di EFFETTUARE un'indagine di mercato per appurare se sussiste l'interesse, da parte di cooperative sociali di tipo B , a partecipare alla gara telematica tramite pubblicazione, sul profilo del committente di un avviso esplorativo;
3. di INTEGRARE l'invito alla gara di appalto da parte di operatori economici qualora il numero delle cooperative sociali di tipo B che hanno manifestato interesse sia inferiore al numero di tre come nelle premesse indicato;
4. di APPROVARE i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale:
   - criteri di valutazione dell'offerta tecnica
   - Capitolato di Appalto
   - lo schema di convenzioni
5. di DARE ATTO che con la determinazione di aggiudicazione verrà anche impegnata la spesa a carico del bilancio comunale;
6. di DARE ATTO che il servizio di abbellimento urbano e relativa manutenzione , per la sua tipologia di abbellimento urbano e rurale e di durata determinata in 6 mesi, deve essere necessariamente avviato quanto prima e nella stagione primaverile, ed ultimato entro il 2021, e la sua mancata esecuzione determinerebbe grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, mentre il servizio "particolari servizi", per la sua durata di nove mesi deve essere attivato quanto prima;
7. di DARE ATTO che i servizi saranno attivati previa ammissione a finanziamento dei progetti da parte dell'Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento;
8. di DARE ATTO che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è: B36G21 000 600 003;
9. di PRECISARE che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PRESTAZIONI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
COMITE MARIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.